

**98\*. Accordo fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per la protezione delle opere musicali [conclusa a Washington l'11 marzo 1915].**

*Storia:* questo accordo è stato firmato a Washington D.C. l'11 marzo 1915, è stato ratificato dall'Italia in base al decreto luogotenenziale 30 marzo 1915 n. 835, ed è entrato in vigore in Italia l'1 maggio 1915. L'accordo è stato confermato dagli Stati Uniti ex art. 44 del trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 con nota del 12 marzo 1948.

*Paesi aderenti:* Italia e Stati Uniti.

*Altre notizie:* il testo qui pubblicato è ripreso da GU 19 giugno 1915 n. 154; le notizie qui fornite sono tratte dalla banca dati ITRA (trattati internazionali) della Camera dei deputati.

**98.1 Il segretario di stato degli Stati Uniti d'America al regio ambasciatore in Washington.**

Washington. February 12, 1915.

Excellency,

Referring to your Embassy's note of September 2, 1914, conveying certain assurances from the Royal Italian Ministry of Agriculture, Industry and Commerce that citizens of the United States may now enjoy in the Kingdom of Italy, by virtue of Italian law, rights in regard to copyright similar to those granted by Section 1 (e) of the Copyright Act of the United States of March 4, 1909, including copyright controlling the parts of instruments serving to reproduce mechanically musical works. I have the honor to say that it seems advisable that the Proclamation of the President of the United States and the Italian Royal Decree should be issued simultaneously, and the Department therefore suggests that March 1, 1915, be the day selected if that day meets with the approval of the Italian Government.

The Department will therefore, recommend to the President the issue of the proclamation on that date in view of the assurances contained in Mr. Borghetti's note above mentioned, of September 2, 1914.

The Department will be glad to be informed by you as soon as possible whether the date, March 1 next, is acceptable to your Government.

**98.2. Il Regio ambasciatore in Washington al Segretario di stato degli Stati Uniti d'America.**

Washington, 4 marzo 1915.

Signor Segretario di Stato,

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia mio Augusto Sovrano,

Considerando che con proclama del 9 aprile 1910 Sua Eccellenza il Presidente degli Stati Uniti, nel riconoscere ai cittadini e sudditi del Regno d'Italia il godimento di tutti i benefici della legge 4 marzo 1909, esclusi tuttavia quelli previsti dall'Articolo 1, lettera e), di detta legge, dichiarando a tal riguardo ancora sospeso l'esame;

Ritenuto che l'Articolo 1, lettera e), della citata legge stabilisce che le disposizioni di essa, in quanto garantiscono un diritto d'autore per le riproduzioni ed esecuzioni meccaniche di opere musicali, "non si applicheranno alle opere di autori o compositori stranieri, a meno che lo stato o la Nazione, di cui questo autore o compositore è cittadino o suddito, assicuri ai cittadini degli Stati Uniti dei diritti simili, sia per mezzo di trattati, convenzioni, accordi, sia per forza di legge";

Mi ha dato ordine di porgere a Vostra Eccellenza formale assicurazione che, in seguito al proclama del 9 aprile 1910 sopra citato, i cittadini e sudditi americani godono nel regno, per effetto dell'articolo 44 della legge T. U. 19 settembre 1882, in modo pieno ed assoluto, dei diritti d'autore per ogni forma di riproduzione delle loro opere, comprese le riproduzioni ed esecuzioni meccaniche di opere musicali.

Ho perciò l'onore di chiedere che, in forza di questa dichiarazione, Sua Eccellenza il Presidente voglia

Compiacersi di emanare il proclama necessario, affinché i cittadini Italiani siano ammessi a fruire anche dei particolari benefici previsti nel citato Articolo 1, lett. e), della

legge 4 marzo 1909, obbligandosi dal canto proprio il Governo italiano a promuovere la pubblicazione di un decreto reale che sanzioni le dichiarazioni sopra menzionate concernenti i cittadini e sudditi degli Stati Uniti.

Allo scopo di far coincidere la pubblicazione del proclama presidenziale con quella del decreto reale ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza, a nome del Governo del Re, la data del 1 maggio prossimo.

**98.3. Il Segretario di stato degli Stati Uniti d'America al Regio ambasciatore in Washington.**

Washington, March 11, 1913.,

Excellency,

I have the honor to acknowledge the receipt of your note of the 4th instant, in which you state that you are instructed by your Government to give the Government of the United States formal assurance that by virtue of the issue of the proclamation of April 9, 1910, by the President of the United States, American citizens enjoy in the Kingdom of Italy, by virtue of Article 14 of the law T.U. 17. of September 19, 1882. full and absolute copyright for any form of reproduction of their works, including the reproduction and mechanical execution of musical works.,

You therefore, ask that the President will be good enough to issue the requisite proclamation to the end that Italian subjects be admitted to enjoy the special benefits provided by Article i (e) of the Act of March 4, 1909, your Government on its part undertaking to issue a Royal Decree, sanctioning the declaration made above in your note concerning citizens of the United State.

You suggest that the Royal Decree and the Presidential Proclamation be issued on May 1, 1915, in order that the dates of issue may coincide,

I have the honor to say in reply that the Department will lay before the President the necessary Proclamation for signature on May 1, 1915.